

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI

CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa



**POLITICHE IN MATERIA DI ASSETTI ORGANIZZATIVI,
GESTIONE DELLE OPERAZIONI E CONTROLLI INTERNI
SULLE ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI
INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

**Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 agosto 2013
Decorrenza 1° settembre 2013**

Successivi aggiornamenti:

**Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2015 con
decorrenza 16 marzo 2015:**

- aggiornamento paragrafo 4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti;**
- aggiornamento paragrafo 4.3. Criteri di individuazione delle operazioni di minore rilevanza;**
- aggiornamento paragrafo 4.5. Criteri di individuazione delle operazioni di importo esiguo;**

Sommario

1. PREMESSA	4
2. RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	5
2.1. Consiglio di Amministrazione	5
2.2. Direttore Generale	5
2.3. Collegio Sindacale	6
2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte	7
3. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	7
3.1. Censimento dei soggetti collegati	7
3.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati	8
4. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	9
4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti.....	9
4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	10
4.3. Criteri di individuazione delle operazioni di minore rilevanza.....	9
4.4. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie	10
4.5. Criteri di individuazione delle operazioni di importo esiguo.....	11
4.6. Delibere Quadro.....	10
5. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	11
5.1. Verifica soggetto collegato	12
5.2. Verifica limiti di rischio e statuari	12
5.3. Classificazione dell'operazione	13
5.4. Iter deliberativi.....	13
6. LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO	14
6.1. Il livello di propensione al rischio e i limiti prudenziali	15
7. I PROCESSI DI CONTROLLO	16
7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio.....	16
7.2. Superamento dei limiti	17
7.3. Il ruolo delle Funzioni di Internal Audit e del Servizio Compliance.....	18
8. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE.....	18
8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile e art. 44 dello Statuto.....	18
8.2. Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"	19
8.3. Gestione dei conflitti di interesse del restante personale	19

9. I FLUSSI INFORMATIVI.....	19
10. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	21
11. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA POLICY	21

1. PREMESSA

La disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 (di seguito, per brevità, anche "Disposizioni" o "Circ. 263/06") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una Banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e soci.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le Banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di governance, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di limiti, politiche e procedure. In tale ambito:
 - o limiti prudenziali e livello di propensione al rischio, riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca;
 - o procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato degli operatori.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (la "**Circolare 263**"), con delibera del 26 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale e Artigiana di Cortina D'Ampezzo e Delle Dolomiti Credito Cooperativo – Società Cooperativa (la "**Banca**") ha adottato il documento "Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito la "**Procedura**") in cui sono disciplinati i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

A completamento della suddetta Procedura, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento, sono definite dalla Banca le presenti "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito la "**Policy**"). Gli obiettivi del presente documento sono:

- definire ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati; istituire il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati (gestione del perimetro dei soggetti collegati) e individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto; individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- illustrare le modalità di gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- definire il livello di propensione al rischio con riferimento all'operatività verso soggetti collegati coerente con il profilo strategico della Banca;

- istituire i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- illustrare i principali flussi informativi identificati.

Nell'ambito del presente documento sono utilizzate le medesime definizioni adottate nelle "Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" alle quali si rimanda.

2. RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente Policy, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce un livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, che sia coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, verso la totalità dei soggetti collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale è necessario adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nella Procedura e nella presente Policy.

Nell'ambito Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Indipendente è designato a intervenire nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nella Procedura e nella presente Policy. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore Indipendente è interessato già nella fase istruttoria e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e alle relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

2.2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- propone al Consiglio di Amministrazione la definizione dei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- propone al Consiglio di Amministrazione la definizione di flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto, insieme alle Funzioni aziendali coinvolte, all'Amministratore Indipendente nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

2.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale provvede a verificare l'adeguatezza e la rispondenza del processo di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, in particolare, in relazione:

- al rispetto dei limiti quantitativi previsti per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- all'idoneità delle procedure organizzative adottate a conseguire gli obiettivi della normativa di riferimento, volti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati;
- all'idoneità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative, la prevenzione e la corretta gestione dei potenziali conflitti d'interesse inerenti ai rapporti con soggetti collegati.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni di controllo interno, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità delle procedure adottate dalla Banca a conseguire gli obiettivi della presente disciplina;
- esprime un parere in relazione al piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito del superamento di uno o più limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- rende un parere preventivo, a seguito di una informativa congrua nei tempi e nei contenuti, sull'operazione di maggiore rilevanza in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente;
- rilascia un parere in relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene determinato un limite all'ammontare complessivo delle spese che possono essere utilizzate dall' Amministratore Indipendente per farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nella fase pre-deliberativa;
- riceve, unitamente al Consiglio di Amministrazione, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse rientranti nel perimetro delle operazioni verso soggetti collegati e sulle loro principali caratteristiche;
- riceve puntuale informativa in ordine alle operazioni sulle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato, non appena deliberate;
- riceve dall'Internal Auditing, unitamente al Consiglio di Amministrazione, le segnalazioni su eventuali anomalie riscontrate;

- riceve un'informativa periodica sull'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- propone eventuali suggerimenti su revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio dei rischi;
- rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina in esame;
- segnala senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del Testo Unico Bancario).

2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono inoltre coinvolte le seguenti funzioni aziendali:

- *Funzioni proponenti*: diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di una operazione con soggetti collegati, provvedendo inoltre, in occasione dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti, alla segnalazione alla Segreteria di Direzione delle informazioni che inducono a ritenere che vi possano essere collegamenti tra il nuovo cliente e le parti correlate;
- *Segreteria di Direzione*: gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti medesimi;
- *Area Credito*: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, gestisce il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti;
- *Servizio Amministrazione*: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- *Servizio Risk Management*: cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- *Servizio Compliance*: verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- *Internal Auditing*: verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca medesima ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

3. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

3.1. Censimento dei soggetti collegati

Ai sensi delle Disposizioni, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica che, supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che la Segreteria di Direzione, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ad un Esponente Aziendale provvede a censirlo tra i soggetti con funzione di amministrazione o controllo e a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "Documento

per il censimento delle operazioni rilevanti ai fini dell'art. 136 d.lgs. 385/1993, delle disposizioni di vigilanza in materia di operazioni con le parti correlate e delle posizioni sottoposte all'art. 36 D.L. 201/2011" (di seguito anche "documento per il censimento"), in cui lo stesso Esponente Aziendale dichiara sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi (cd. mappatura ex ante). Il documento per il censimento consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere, oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 263/06, anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB, oltreché alle disposizioni di cui all'art. 36 D.L. 201/2011.

Nell'ambito di tale modulo di attestazione, l'Esponente Aziendale dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado.

Il documento per il censimento è compilato e sottoscritto dall'Esponente Aziendale, con il supporto della Segreteria di Direzione che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente Aziendale.

Le informazioni richieste tramite il documento per censimento sono considerate necessarie ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- codice fiscale;
- numero iscrizione Registro Imprese.

Ricevuti tutti i documenti per il censimento, debitamente compilati e firmati, l'Area Credito procede al censimento delle informazioni nella procedura informatica che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento l'Area Credito ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni economiche e giuridiche rilevate.

Nella definizione dei collegamenti, l'Area Credito dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni in essere e della presenza di titolarità effettiva riferita ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalla Procedura e dalla presente Policy.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo *ex ante*, ma anche *ex post*, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Nel caso di mappatura *ex post*, l'Area Credito procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone i collegamenti con i soggetti collegati precedentemente censiti.

Le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di mappatura *ex ante*, la Segreteria di Direzione rilascia l'informativa per i soggetti collegati alla parte correlata, che la renderà ai relativi soggetti connessi;
- nel caso di mappatura *ex post*, la Segreteria di Direzione rilascia ai soggetti collegati l'informativa del loro censimento in occasione dell'instaurazione dei rapporti. La Segreteria di Direzione, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato *ex post*, fa sottoscrivere alla parte correlata il documento per il censimento opportunamente aggiornato ovvero una dichiarazione integrativa in forma scritta dell'ultimo documento per il censimento sottoscritto.

L'elenco e le informazioni inerenti ai Soggetti Collegati sono messi a disposizione delle Funzioni aziendali competenti tramite procedura informatica.

3.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalla Disposizioni è assolutamente necessario tenere continuamente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tal proposito, è responsabilità del singolo Esponente Aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo documento per il censimento, debitamente datato e sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio di Amministrazione e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale alla Segreteria di Direzione per l'aggiornamento del documento per il censimento a suo tempo rilasciato.

Con cadenza almeno annualmente, la Segreteria di Direzione, con l'eventuale supporto dell'Area Credito, effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente Aziendale e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti Aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo documento per il censimento.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale, la Segreteria di Direzione provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento. L'Area Credito provvederà a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

4. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato nell'ambito della Procedura, si definisce operazione con Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di bene e servizi;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi/intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari / di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzioni del personale e deliberazioni inerenti al medesimo.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalla Procedura, possono essere classificate nel seguente modo:

Operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%.

Operazioni di minore rilevanza

Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e di importo esiguo.

Operazioni ordinarie

Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Operazioni di importo esiguo

Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di **Euro 200.000,00**. La Banca non si avvale della possibilità di deliberare operazioni in situazioni di urgenza.

Delibere quadro

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro, con efficacia non superiore a un anno, relative a categorie di operazioni con soggetti collegati omogenee e sufficientemente determinate.

4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata.

Al riguardo, si evidenzia che la Circ. 263/06, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la Banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte le operazioni risultassero riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma, ecc.);
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (*in primis* finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato;
- una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza, a prescindere dall'importo:

- 1) le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- 2) le operazioni relative a compravendita di immobili;
- 3) l'assunzione del personale e le deliberazioni inerenti al medesimo.

4.3. Criteri di individuazione delle operazioni di minore rilevanza

Costituiscono operazioni di minore rilevanza le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

Rientrano in tale categoria le operazioni il cui controvalore sia di importo superiore a **Euro200.000,00** e inferiori alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza della Banca.

4.4. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

La Banca provvede a definire le condizioni in funzione delle quali classificare un'operazione come ordinaria.

A tal proposito, l'operazione deve rispettare tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrare nella normale operatività di business della Banca (es. apertura di conto corrente, depositi a risparmio, rilascio di carte bancomat e carte di credito, concessione di finanziamenti, operazioni di finanza per la clientela, prestazioni di servizi di incasso e pagamento, di investimento, di ricezione e trasmissione di ordini, ecc.) per la quale siano previsti un processo/ruoli/poteri delegati determinati;
- prevedere l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni (tassi, durata, commissioni e ogni altro onere, ecc.), definito con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Amministratore Indipendente designato;
- non rientrare nel perimetro delle operazioni di maggiore rilevanza;
- non avere un importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- prevedere l'utilizzo di uno schema contrattuale standard normalmente in uso per operazioni della specie.

Il suddetto sistema deve essere definito in funzione di costi e condizioni:

- applicate solitamente ai soci nell'ipotesi cui il soggetto collegato rivesta tale qualità;
- applicate a categorie di clientela oggettivamente predeterminate sulla base di specifiche convenzioni adottate, documentabili attraverso i fogli informativi;
- applicate dal mercato, purché oggettivamente rilevabili e documentabili.

Le previsioni richiamate trovano applicazione anche con riferimento a operazioni di raccolta, indipendentemente dalla forma tecnica, definite con i soggetti collegati a condizioni standard, intendendosi

per tali quelle in linea con le condizioni normalmente applicate (tassi, durata, commissioni, ecc.), tempo per tempo vigenti.

Non sono dunque mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, ovvero gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Per la Banca le operazioni di affidamento verso parti correlate e relativi soggetti connessi non vengono mai classificate come “operazioni ordinarie” ai fini della presente disciplina.

Per le operazioni di finanza per la clientela trovano applicazione le regole di cui alla *Policy di gestione dei conflitti di interesse*, adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 del Regolamento congiunto Banca d’Italia – C.O.N.S.O.B. del 29 ottobre 2007.

Le Funzioni proponenti della Banca individuano il carattere di ordinarietà dell’operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti e formalizzano nella proposta di delibera, se richiesta, gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà contenere gli elementi che comprovano il carattere ordinario dell’operazione.

4.5. Criteri di individuazione delle operazioni di importo esiguo


In considerazione dei limiti previsti agli articoli 35 e 42 dello Statuto e delle deliberazioni assunte con l’approvazione della presente *Policy* (cfr. par. 6.1), sono da ritenersi sempre esigue le fattispecie *ivi* richiamate.

4.6. Delibere Quadro

La Banca non si avvale della facoltà di assumere Delibere Quadro.

5. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle seguenti fasi, con la precisazione che per le operazioni di affidamento non è prevista la classificazione ad “operazione ordinaria”:



Si descrivono di seguito le attività previste per le diverse fasi.

5.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, accedendo al sistema informativo e sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe, se la controparte è un soggetto collegato (o se per lo stesso si possa presumere un legame con parti correlate), rispetto al quale, risulta da applicare la disciplina di cui trattasi.

In particolare, per alcune tipologie di operazioni, dettagliate nelle istruzioni fornite dalla procedura gestionale di riferimento, quest'ultima dovrà essere in grado di segnalare in automatico se la controparte è un soggetto collegato, producendo un apposito segnale di alert nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte.

Per altre tipologie di operazioni, invece, dove la procedura gestionale di riferimento non assiste l'identificazione del soggetto collegato, la Funzione proponente è comunque tenuta ad effettuare una interrogazione in Anagrafica al fine di accertare la presenza di eventuali soggetti collegati.

5.2. Verifica limiti di rischio e statutarî

In presenza di soggetti collegati, posto che non tutti i tipi di operazione vengono registrati automaticamente nell'applicativo informatico per la gestione dei rapporti con i soggetti collegati, al termine dell'istruttoria e prima che l'operazione sia autorizzata, la Funzione proponente accerta che l'operazione sia stata inserita automaticamente nella procedura e, in caso negativo, la inserisce manualmente.

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione Proponente verifica preventivamente, con il supporto del Servizio Risk Management, il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche.

Tale verifica, eventualmente supportata dall'apposita procedura applicativa, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio.

Nel caso in cui il controvalore nominale dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei suddetti limiti, l'operazione non può essere eseguita.

In tale circostanza, la Funzione Proponente informa tempestivamente il Direttore Generale e il Servizio Risk Management dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

L'operazione non può essere eseguita anche qualora la stessa determini il supero del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati. Il Risk Management comunica mensilmente alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e, tempestivamente, il superamento della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, sulla base di motivata proposta da parte della Funzione Proponente, di concerto con il Risk Management, svolge ulteriori approfondimenti al fine di valutare l'opportunità/possibilità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore. Nel caso di stipula di contratti di appalto per opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale la Funzione Proponente deve preliminarmente verificare il rispetto del limite statutario definito.

Resta ferma in ogni caso l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni con soggetti collegati, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

5.3. Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statuari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- c) in caso l'operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" (non superiori **euro 200.000,00**) e, pertanto, esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura;
- d) nel caso in cui l'operazione sia di minore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par. 4.4 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura. Per la Banca le operazioni di finanziamento verso parti correlate non vengono mai classificate come "operazioni ordinarie" ai fini della presente disciplina.

La classificazione dell'operazione dovrà essere effettuata automaticamente dalla procedura in funzione dell'importo dell'operazione stessa, ad esclusione delle operazioni ordinarie, per le quali è richiesto un intervento manuale da parte della Funzione Proponente.

Al termine dell'istruttoria e prima che l'operazione sia autorizzata, la Funzione proponente inserisce nella procedura soggetti collegati l'operazione ovvero constata che l'operazione sia stata inserita automaticamente.

Al Direttore Generale, ove lo ritenesse opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo ovvero sulla base dei criteri di individuazione sanciti al par. 4.2, è riservata la facoltà di modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati, attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

5.4. Iter deliberativi

In seguito alla classificazione dell'operazione, la procedura informatica dedicata dovrà attivare in automatico l'iter deliberativo disciplinato nelle Procedure in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere.

Le operazioni classificate come esigue o ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati; qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136 TUB, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente trasmette l'informativa sull'operazione all'Amministratore Indipendente, per il tramite del Direttore Generale, il quale è tenuto alla massima riservatezza riguardo le informazioni acquisite in tale veste.

Sono inseriti nella procedura informatica o conservati in un apposito archivio informatico in formato non modificabile per la gestione delle operazioni con soggetti collegati:

- le note della Funzione proponente;
- i pareri dell'Amministratore Indipendente;
- i pareri del Collegio Sindacale, nel caso di operazioni di maggiori rilevanza sulle quali l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- l'estratto della delibera assunta dall'organo deliberante.

L'applicativo informatico consente di storicizzare i dati, le informazioni e i documenti relativi alle operazioni con soggetti collegati concluse con delibera di esito positivo o negativo.

6. LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO

Per *rischio inerente le operazioni con soggetti collegati*, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e soci.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni, alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle Disposizioni, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro il limite del 5% in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca.

Da tale limite deve essere escluso il fido massimo concedibile all'esponente aziendale socio, stabilito dall'Assemblea entro il limite massimo del 5% del Patrimonio di Vigilanza (ex. art. 30 Statuto – cfr. Titolo V, Cap. 5, Par. 4 Circ. 263/06).

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito della presente Policy, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio complessiva e i relativi limiti per gruppo di soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene altresì mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati. In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel Codice Etico adottato dalla Banca e nelle altre Policy in vigore, tempo per tempo vigenti.

6.1. Il livello di propensione al rischio e i limiti prudenziali

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene definito annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca, si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale risulta necessario adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati.

Fonte normativa	Limite	Descrizione
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 – Titolo V – Cap. 5, Sez. IV	Determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in rapporto al Patrimonio di Vigilanza	Limite massimo delle attività di rischio ritenuto accettabile dalla Banca con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 – Titolo V – Cap. 5 Art. 30 dello Statuto	5% (massimo) del Patrimonio di Vigilanza nei confronti del singolo esponente aziendale socio più un ulteriore 5% a favore dei relativi soggetti connessi	Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli esponenti aziendali soci determinato annualmente dall'assemblea ordinaria nella misura massima del 5%, a cui si aggiunge il limite previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale nei confronti dei relativi soggetti connessi.
Art. 35 dello Statuto	100.000,00 euro su base annua per contratti di appalto, prestazione di servizi, forniture di beni, locazione passiva di immobili con Amministratori, loro familiari e relative società	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale superiori a tale limite con gli Amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della

Fonte normativa	Limite	Descrizione
		categoria.
Art. 42 dello Statuto della Banca	Divieto di stipula per contratti di appalto, prestazione di servizi, forniture di beni, locazione passiva di immobili con Sindaci, loro familiari e relative società	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare in aggiunta agli ordinari riferimenti del Processo del Credito, le nuove operazioni di finanziamento da accordare a Soggetti Collegati (indipendentemente dai singoli limiti), devono essere assistite da appropriate forme di garanzia allorché il totale delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati sia in quel momento prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale (es: ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi, ecc.).

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di superamento, invece, dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di superamento del limite complessivo di rischio definito, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 5.2, è vietata la concessione di nuove attività di rischio, né sono consentiti sconfinamenti.

7. I PROCESSI DI CONTROLLO

7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nella presente Policy è una prerogativa della Banca al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza.

Un efficace monitoraggio presuppone la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate dai soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto il Servizio Risk Management:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con il Direttore Generale per la predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- verifica la coerenza dell'operatività delle diverse strutture e unità operative della Banca con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

In tale contesto, il Servizio Risk Management ha l'onere di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura informatica adottata dalla Banca dovrà consentire di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca sia verso singoli gruppi di soggetti collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dal Servizio Risk Management è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Servizio Risk Management rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Stante il ruolo ricoperto dal Servizio Risk Management, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente Policy e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predisponde entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

Il Servizio Risk Management collabora con il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

In caso di superamento dei limiti previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso dalla Segreteria di Direzione alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo (ICAAP).

A tale riguardo, va tenuto presente che il complesso delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una parte correlata e relativi soggetti connessi in essere alla data del 12 dicembre 2011 rientra nel regime transitorio disciplinato nel Bollettino di Vigilanza dove è stato pubblicato l'aggiornamento della Circ. 263/06 con il quale è stato introdotto il Titolo V - Capitolo 5. L'ammontare delle posizioni eccedenti i limiti prudenziali viene misurato sulla base del valore delle medesime attività alla data del 31 dicembre 2012, ponderato secondo le regole previste dalla disciplina in materia di concentrazione dei

rischi in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite e determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, tenendo conto dei filtri prudenziali e delle tecniche di attenuazione del rischio secondo i criteri di cui alla Sezione III della disciplina medesima. Le eccedenze così misurate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali in un arco di tempo non superiore a 5 anni (quindi entro il 31 dicembre 2017). A tale riguardo devono essere presentati all'Organo di Vigilanza piani di rientro finalizzati al conseguimento del rientro nei limiti.

7.3. Il ruolo della Funzione di Internal Auditing e del Servizio Compliance

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito anche al Servizio Compliance e alla funzione di Internal Auditing.

Il Servizio Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, il Servizio Compliance:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali e alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze;
- collabora con la Segreteria di Direzione alla definizione di adeguate attività formative in merito alla disciplina in parola.

Alla luce dell'entrata in vigore della presente disciplina, il Servizio Compliance della Banca include tale normativa nel proprio perimetro di riferimento.

La Funzione di Internal Auditing valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale ed al Servizio Risk Management;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

Il personale è tenuto a manifestare l'interesse proprio o di terzi, di cui è portatore, inerente al compimento di operazioni con la Banca.

8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile e art. 44 dello Statuto

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circ. 263/06, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci o rispetto alle quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione

professionale;

- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

8.2. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (azionisti di società, direttamente o anche tramite familiari, ecc.).

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione, tempo per tempo vigenti. A essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca ha previsto che per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Direttore Generale, salvo che l'operazione non rientri nell'ambito dei poteri deliberativi riconosciuti al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. “personale più rilevante” sono oggetto di periodica informativa all'Amministratore Indipendente, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

8.3. Gestione dei conflitti di interesse del restante personale

Il restante personale della Banca è tenuto ad astenersi dal promuovere, o comunque prendere parte, a iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi.

In particolare, ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Banca, deve essere immediatamente comunicata dal dipendente o collaboratore al proprio responsabile e determina, per il medesimo, l'obbligo di astenersi dal compiere gli atti connessi o relativi a tale situazione.

In detti casi, la competenza a deliberare è attribuita al responsabile gerarchico, salvo che l'operazione non rientri nell'ambito dei poteri deliberativi riconosciuti al Capo Area, al Direttore Generale, al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione.

9. I FLUSSI INFORMATIVI

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di Governo e di Controllo di sovraintendere all'attuazione della regolamentazione interna come da tabella di seguito riportata.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, eventualmente, prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica dedicata.

MITTENTE	TIPOLOGIA FLUSSO	DESTINATARIO	FREQUENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttore Generale	Operazioni ordinarie concluse e loro principali caratteristiche (anche in forma aggregata)	Consiglio di Amministrazione Collegio sindacale Amministratore Indipendente	annuale	Disp. Vig., Sez III, § 3.7.2, lett. b)
Funzione Proponente	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie proposte e loro caratteristiche (controparte, tipo operazione, importo, condizioni, convenienza per	Amministratore Indipendente	con congruo anticipo rispetto alla delibera	Disp. Vig., Sez. III, § 3.1

MITTENTE	TIPOLOGIA FLUSSO	DESTINATARIO	FREQUENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI
	la banca, ecc.)			
Direttore Generale	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie deliberate e loro principali caratteristiche (controparte, organo deliberante, tipo operazione, importo, condizioni, ecc.)	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	trimestrale	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)
Direttore Generale	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie deliberate sulle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	non appena deliberate	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)
Consiglio di Amministrazione	Operazioni di maggiore rilevanza deliberate sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi	Assemblea dei Soci	annuale	Disp. Vig., Sez: III, § 3.2, lett. f)
Servizio Risk Management	Esito dell'attività di monitoraggio sull'andamento e ammontare complessivo delle attività di rischio e sul rispetto dei limiti prudenziali e del livello complessivo di esposizione al rischio	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	trimestrale	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (policy, § 7.1)
Servizio Risk Management	Esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati	Unità organizzative potenzialmente coinvolte in operazioni con soggetti collegati	trimestrale	Normativa interna (policy, § 7.1)
Servizio Risk Management	Superamento della soglia di allerta	Unità organizzative potenzialmente coinvolte in operazioni con soggetti collegati	non appena superata la soglia	Normativa interna (policy, § 7.1)
Servizio Compliance	Esito dell'attività di verifica sull'esistenza e affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	annuale	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (policy, § 7.3)

MITTENTE	TIPOLOGIA FLUSSO	DESTINATARIO	FREQUENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Internal Auditing	Esito dell'attività di verifica sull'osservanza delle politiche interne e su eventuali anomalie.	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	secondo il piano di audit	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (policy, § 7.3)

10. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

In particolare, le segnalazioni riferite alle attività di rischio e alle operazioni rilevanti sono richieste con frequenza trimestrale, mentre per le informazioni relative al complesso delle operazioni con soggetti collegati è prevista una frequenza annuale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia, nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Il Servizio Amministrazione ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA POLICY

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, la Policy è sottoposta alla valutazione del Servizio Risk Management che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati.

Il Responsabile interno del Servizio Compliance ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla Policy, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente considerati rilevanti alla luce dell'operatività della Banca, ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva la presente Policy, delegando al Direttore Generale la predisposizione delle misure idonee a darne attuazione.

In particolare – nel primo periodo di applicazione delle regole ivi contenute, considerando anche i tempi di sviluppo ed implementazione delle procedure applicative a supporto – sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle presenti Politiche.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.